

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Nel centro del mirino la non conformità alle norme

Le Autorità di Vigilanza non perdono occasione per ribadire la rilevanza della conformità alle norme delle condotte degli intermediari finanziari.

In caso di violazioni degli obblighi previsti dalla legge e dalla regolamentazione secondaria aprono dei procedimenti sanzionatori che, a volte, si concludono con l'erogazione di sanzioni pecuniarie in capo agli esponenti aziendali (consiglieri e sindaci) e ai responsabili delle funzioni di controllo interno.

L'ultimo caso in ordine di tempo riguarda la pubblicazione sul Bollettino Quindicinale CONSOB del 17 Marzo 2017 della delibera n.19850 del 18 gennaio 2017 ([documento integrale](#)) con cui si sono sanzionati gli esponenti aziendali dell'intermediario, ivi compreso il responsabile della Funzione Compliance, a seguito di talune irregolarità nella prestazione dei servizi di investi-

mento concernenti in particolare: 1) carenze relative alla profilatura della clientela; 2) carenze relative alla metodologia adottata dall'intermediario per la profilatura dei prodotti finanziari e per la verifica dell'adeguatezza nel periodo; 3) la scarsa efficacia della Funzione di Compliance.

Analogo richiamo è stato formulato dalla CONSOB con delibera n. 19754 del 19 ottobre 2016 ([documento integrale](#)) con cui si sono sanzionati gli esponenti aziendali dell'intermediario, ivi compreso il responsabile della Funzione Compliance, a seguito di talune irregolarità dovute a carenze relative alla gestione del conflitto di interessi da parte dell'Intermediario, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

La CONSOB già in passato era intervenuta per richiamare il rispetto degli obblighi di gestio-

ne dei conflitti di interesse, muovendo un rimprovero al responsabile della Funzione Compliance, che aveva disatteso l'obbligo di controllare e valutare costantemente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure (cfr. delibera n.18744 [documento integrale](#)).

Con l'entrata in vigore della CROIV e la conseguente modifica del TUF il sistema sanzionatorio è stato soggetto ad una profonda rivisitazione, che in particolare ha comportato la responsabilità diretta dell'ente, al posto di quella delle persone fisiche, fuori dal caso di comportamenti dolosi.

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 71 ha ulteriormente modificato il TUF nei profili sanzionatori, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro

Workshop Eddystone Antiriciclaggio - 6 aprile 2017

Il giorno **6 aprile 2017** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto "Le novità della IV Direttiva Antiriciclaggio".

Il convegno è l'occasione per approfondire le novità introdotte dallo schema di decreto legislativo ([documento integrale](#))

che è stato posto in consultazione lo scorso 29 novembre 2016 da parte del Dipartimento del tesoro, al fine di assicurare il recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, tramite la revisione della normativa nazionale, nonché l'aggiornamento delle disposizioni normative regolamentari collegate alla materia.

Saranno approfonditi i temi dell'adeguata verifica della clientela, soprattutto l'adeguata verifica semplificata e rafforzata, il processo di autovalutazione aziendale del rischio riciclaggio, la disciplina del titolare effettivo e del Registro centrale, nonché il nuovo regime delle sanzioni penali e amministrative.

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a
direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Le osservazioni dell'UIF sullo schema del decreto Antiriciclaggio

Il 27 marzo 2017 si è tenuta l'audizione del Direttore dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), dott. Claudio Clemente, presso le Commissioni riunite 2^a Giustizia e 6^a Finanze della Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Nel suo intervento ([documento integrale](#)) il Direttore, pur tenendo in considerazione gli elementi di novità positivi del provvedimento in esame, tra cui, per esempio, il registro dei titolari effettivi e l'accesso alle informazioni investigative da parte della UIF, si è soffermato sulle debolezze delle proposte normative, fornendo spunti utili al fine di evitare che le modifiche in esame abbassino i livelli del sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Innanzitutto, in tema di assetto istituzionale e di competenze in materia ML/TF, viene criticata la scelta di eliminare la norma definitoria riguardante compiti, poteri e responsabilità della UIF che costituirebbe una lacuna di rilievo vista la particolare attenzione posta dalla IV Direttiva alle FIU.

Di particolare rilievo è, inoltre, la critica formulata in merito alle segnalazioni di operazioni sospette "tardive". Secondo l'UIF, un'operazione non può essere considerata automaticamente tardiva trascorsi 30 giorni dal suo compimento, stante la complessità della sua rilevazione. Tale regola indurrebbe gli operatori ad aumentare le segnalazioni sulla base di valutazioni poco ponderate oppure a non trasmetterle decorso il termine per non incorrere in una sicura sanzione.

In tema di conservazione dei dati, il Direttore invita a superare le ambiguità testuali delle norme e sottolinea che "il riferimento agli archivi informatizzati già istituiti presso gli intermediari vigilati è importante per esigenze di continuità e conferma di uno strumento (l'Archivio Unico Informatico - AUI) da tempo utilizzato dagli operatori e dalle autorità ed essenziale per la conservazione, la tracciabilità, la verifica delle operazioni e la relativa analisi finanziaria per l'individuazione delle operazioni anomale".

Attenzione viene posta dall'UIF anche al settore dei money transfer e agli adempimenti antiriciclaggio per i soggetti

obbligati non sottoposti a vigilanza.

Inoltre, il Direttore non condivide la scelta di escludere le Pubbliche Amministrazioni dal novero dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, fatti salvi uffici competenti a gestire o controllare specifiche tipologie di procedimenti amministrativi, e propone di ripristinare il testo posto in consultazione nel novembre scorso.

Nemmeno il sistema sanzionatorio è andato esente da critiche. Viene, per esempio, evidenziata l'attribuzione di rilievo sanzionatorio alle violazioni diverse da quelle qualificate come "gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime" in contrasto con quanto previsto dai criteri di delega, nonché l'incerta legittimità della sanzionabilità del personale degli intermediari poiché, la delega punta alla sanzionabilità delle persone giuridiche in proprio ed eventualmente dei suoi esponenti. Infine, il Direttore invita a superare la sovrapposizione di poteri tra Ministero dell'economia e Autorità di vigilanza in materia sanzionatoria per inosservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.

"il riferimento agli archivi informatizzati già istituiti presso gli intermediari vigilati è importante per esigenze di continuità e conferma di uno strumento (l'Archivio Unico Informatico - AUI) da tempo utilizzato dagli operatori e dalle autorità"



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



"Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 marzo 2017 i Regolamenti delegati ed una Direttiva che integrano il quadro normativo predisposto dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e dal regolamento 2014/600/UE (MiFIR)"

MiFID II e MiFIR: pubblicati gli atti delegati

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 marzo 2017 i Regolamenti delegati ed una Direttiva che integrano il quadro normativo predisposto dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e dal regolamento 2014/600/UE (MiFIR) ([Link ai documenti](#)).

Si tratta di norme tecniche di regolamentazione (Regolamenti nn. 565-592/2017; Direttiva n. 593/2017) che vanno ad attuare il quadro normativo che disciplina i mercati degli strumenti finanziari, al fine di adeguarlo alle nuove tecniche di negoziazione, alle diverse tipologie di strumenti finanziari negoziati ed ai rischi connessi, per garantire gli investitori e il mercato finanziario contro pratiche abusive.

In particolare, per quanto riguarda la tutela dell'integrità del mercato, sono state emanate le norme che disciplinano l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari su mercati regolamentati ([Reg. n. 568/2017](#)), la sospensione e l'esclusione dalla negoziazione degli strumenti finanziari e dei derivati connessi ([Reg. n. 569/2017](#)). Le disposizioni sono finalizzate a garantire un mercato equo, ordinato ed efficiente. Inoltre, è previsto che i mercati regolamentati debbano stabilire proce-

sure, accessibili agli emittenti e al pubblico, per garantire l'efficacia dei controlli di conformità.

In materia di trasparenza, vengono emanati i criteri con cui specificare il livello di disaggregazione dei dati relativi alla pre- e post- negoziazione forniti da parte delle sedi di negoziazione. Nello specifico, viene stabilito che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione debbano disaggregare i dati per classe di attività, per paese di emissione, per valuta di negoziazione dello strumento finanziario e in funzione della provenienza dei dati da aste giornaliere previste o dall'attività di contrattazione continua ([Reg. 572/2017](#)). Vengono stabilite, inoltre, le informazioni che le imprese di investimento devono pubblicare, distinte per ciascuna classe di strumenti finanziari, al fine di consentire al pubblico e agli investitori di valutare la qualità delle pratiche di esecuzione di ciascuna sede di esecuzione e di sapere quali sono le prime cinque per volume di contrattazioni ([Reg. 576/2017](#)).

Sempre in tema di trasparenza, sono stati emanati gli obblighi di disclosure a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di

investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, al fine di assicurare, da un lato, che gli investitori siano adeguatamente informati sul livello reale delle operazioni effettive e potenziali, e garantire, dall'altro, condizioni di parità tra le sedi di negoziazione nel processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari ([Reg. 583/2017](#)).

Per quanto riguarda le nuove tecniche di negoziazione, vengono stabiliti i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica. In particolare, i sistemi e i dispositivi di controllo dei rischi utilizzati dalle imprese anzidette, sia che forniscano l'accesso elettronico diretto, o che agiscano in qualità di partecipanti diretti generali di controparti centrali, dovrebbero essere efficienti, resilienti e dotati di capacità adeguate, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità del modello aziendale dell'impresa di investimento ([Reg. 589/2017](#)).

I Regolamenti delegati anzidetti entrano in vigore il 20 aprile 2017 e troveranno applicazione a partire dal 3 gennaio 2018.



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID
- ICAAP
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- Rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

I prossimi eventi e convegni

Eddystone è partner di ASCOSIM nella nuova iniziativa formativa dal titolo "[Il recepimento in Italia della IV Direttiva Antiriciclaggio](#)" che si terrà a Milano il 9 giugno 2017.

ASCOSIM è l'Associazione delle Società di consulenza finanziaria, costituita nel 2010 da alcune SIM autorizzate a svolgere il servizio di consulenza MIFID

Il corso di formazione a pagamento è tenuto da Massimo Baldelli, Guido Pavan, Simona Sorgonà e tratta i seguenti temi:

- 1) La IV Direttiva Antiriciclaggio e il suo recepimento in Italia
- 2) L'autovalutazione aziendale del rischio riciclaggio
- 3) Le novità in tema di adeguata

verifica semplificata e rafforzata



- 4) La nuova disciplina del titolare effettivo e del Registro centrale
- 5) Gli obblighi di conservazione e segnalazione dei dati alla UIF
- 6) Sessione di domande e risposte e di casi pratici

Eddystone prosegue la collaborazione coi principali enti di formazione professionale rivolti agli intermediari finanziari attraverso la partecipazione in qualità di Relatore a convegni su temi specifici per il settore bancario-finanziario.

Tra i prossimi appuntamenti si segnalano 2 convegni organizzati da CONVENIA SRL a Milano:

"[Mifid 2, Market Abuse e IV Direttiva Antiriciclaggio. Adempimenti e prossime scadenze](#)" che si terrà il prossimo 11 maggio 2017 in cui Massimo Baldelli interverrà su "Le nuove regole dell'adeguata verifica della clientela" e Guido Pavan interverrà sul tema "Il processo di autovalutazione del rischio riciclaggio"

"[Il rischio di outsourcing nel settore bancario e finanziario. La corretta gestione delle attività e le funzioni operative esternalizzate](#)" che si terrà il 15 giugno 2017 in cui Guido Pavan interverrà sul tema "L'outsourcing: l'impatto della nuova disciplina sugli assetti organizzativi e procedurali interni delle banche e degli intermediari" e Massimo Baldelli interverrà sul tema "L'outsourcing delle funzioni aziendali di controllo interno".



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su



IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO



MILANO, 9 GIUGNO 2017

Il corso di formazione è l'occasione per fare il punto sul recepimento in Italia della IV direttiva Antiriciclaggio attuato dallo schema di modifica del decreto legislativo 231/2007.

I tratti fondamentali della riforma Antiriciclaggio che saranno approfonditi da Eddystone sono:

- l'ampliamento del **principio dell'approccio basato sul rischio** (risk based approach)
- il nuovo regime degli **obblighi semplificati e rafforzati** di adeguata verifica della clientela, in cui si elimina ogni esenzione all'obbligo di procedere alla adeguata verifica della clientela, e si amplia il campo di applicazione della adeguata verifica rafforzata in modo da includere espressamente i PEP nazionali.
- l'introduzione dei **registri sulla titolarità effettiva** di imprese e trust tenuti dalle Camere di commercio, il cui accesso sarà disciplinato da un apposito decreto del Ministero.
- il nuovo obbligo per gli intermediari di svolgimento della **valutazione aziendale del rischio antiriciclaggio** che tenga conto della natura e della dimensione dell'attività svolta e delle caratteristiche della propria clientela.
- le nuove **segnalazioni oggettive alla UIF** delle operazioni sospette, nonché la sostituzione degli oneri di registrazione con i nuovi **obblighi di conservazione dei dati e delle informazioni**.

PROGRAMMA DEL CORSO

1. La IV Direttiva Antiriciclaggio e il suo recepimento in Italia - Guido Pavan
2. L'autovalutazione aziendale del rischio riciclaggio - Guido Pavan
3. Le novità in tema di adeguata verifica semplificata e rafforzata - Massimo Baldelli
4. La nuova disciplina del titolare effettivo e del Registro centrale - Massimo Baldelli
5. Gli obblighi di conservazione e segnalazione dei dati alla UIF - Simona Sorgonà
6. Sessione di domande e risposte e di casi pratici - Massimo Baldelli, Guido Pavan, Simona Sorgonà

Il Corso di Formazione si svolgerà c/o Hotel Andreola Via Domenico Scarlatti 24, Milano

Costo di iscrizione Associati Ascocosim Euro 250 + Iva

Costo di iscrizione NON Associati Ascocosim Euro 350 + Iva

Per maggiori informazioni inviare una comunicazione all' indirizzo: direzione@eddystone.it